



Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”

Proposte di modifica, ex articolo 63 (Clausole richieste dagli Enti Finanziatori), della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta tra Acqua Novara.VCO S.p.A. e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

Si riportano qui di seguito ed in sintesi le principali modifiche che si suggerisce vengano apportate al testo della Convenzione ATO n.1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese (la “**Convenzione**”), ai sensi dell'art.13(s) (Obblighi della Società) del contratto di finanziamento ponte (il “**Finanziamento Ponte**”) sottoscritto in data 4 agosto 2009 tra Acqua Novara. VCO S.p.A. (la “**Società**”) e Dexia Crediop S.p.A., Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Banca Popolare di Novara S.p.A. (le “**Banche**”) e del Mandato di Advisory sottoscritto in pari data.

• **Considerazioni relative alla legittimità dell'affidamento alla luce della struttura delle SOT**

Dalla documentazione esaminata appare che, per un periodo transitorio (*i.e.* fino al 31/12/2011), il Servizio viene gestito in diverse aree all'interno dell'ATO da entità definite SOT (Società Operative Territoriali), ovvero da altre società cd “*in house*” (Comuni Riuniti VCO S.r.l.), partecipate dai soli enti locali ricadenti in tali aree.

La legittimità dell'affidamento, ancorché temporaneo, di parte del servizio a società diverse dalla Società appare potenzialmente dubbia alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006, nonché della nuova normativa applicabile al servizio idrico integrato, contenuta nell'articolo 23-bis del DL 112/2008, come recentemente emendato, e della sua interpretazione fornita dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.

La recente modifica dell'articolo 23 bis del DL 112/2008¹ prevede che le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “*in house*” decadano al 31 dicembre 2011. Bisognerebbe quindi avere evidenza formale da parte dell'AATO e della Società in merito alle strategie che si intende concretamente seguire al fine di salvaguardare/proseguire l'affidamento “*in house*” della Società.

* * *

I termini utilizzati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel testo esaminato.

- **Definizioni:** alcune definizioni strategiche vanno modificate (Autorità d'Ambito, Contratti di Finanziamento, Enti Finanziatori, Equilibrio Economico e Finanziario) come segue:

Autorità d'Ambito: indica l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°1 del "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", costituita come forma di cooperazione dei Comuni e Province compresi nell'ATO, ai sensi della L. n° 36/1994 e della L.R. Piemonte n°81/1995 (l'AATO) e qualunque altro soggetto che sostituisca o succeda all'AATO ai sensi di legge.

Equilibrio Economico Finanziario: indica il mantenimento dei parametri finanziari DSCR (di periodo e prospettico), LLCR (di periodo e prospettico) e rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto / Immobilizzazioni Materiali (relative al Servizio) (di periodo e prospettico)/ calcolati sulla base delle scritture contabili annuali e infrannuali del Gestore (secondo la definizione e le modalità di calcolo indicati nei Contratti di Finanziamento e nei relativi modelli economici e finanziari allegati a tali Contratti di Finanziamento), entro rispettive soglie previste dai Contratti di Finanziamento; in caso di mancato perfezionamento di un Contratto di Finanziamento i cui relativi parametri finanziari, ai fini dell'Equilibrio Economico e Finanziario, non siano stati approvati dall'Autorità d'Ambito, farà fede quanto previsto nel Disciplinare Tecnico (parte 4, capitolo 3).



Conguaglio: indica il meccanismo al fine di conguagliare i minori o maggiori Ricavi rispetto ai ricavi previsti nel Piano d'Ambito e può comprendere la revisione del sistema di articolazione tariffaria e/o del prezzario delle prestazioni e/o tutte le variazioni dei sistemi di prezzo nel rispetto del limite di prezzo k, ovvero ogni altro meccanismo, con effetto equivalente, concordato tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

Contratti di Finanziamento: indica i contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine sottoscritti dal Gestore relativamente alla realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano d'Ambito e nei Piani Stralcio Triennali e che dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dal Gestore all'Autorità d'Ambito ed i documenti finanziari in essi come tali definiti.

Enti Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i Contratti di Finanziamento e che dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dal Gestore all'Autorità d'Ambito ed i documenti finanziari in essi come tali definiti.

- **Definizioni:** alcune definizioni strategiche vanno inserite come segue:

Piano economico-finanziario: indica il piano economico finanziario di cui all'articolo 15, comma quinto, della presente Convenzione, come di volta in volta aggiornato modificato e/o integrato ai sensi della presente Convenzione.

Mutamento Normativo: indica qualsiasi modifica normativa di qualunque natura (ivi incluse norme di attuazione e/o integrazione di norme già emanate), provvedimenti di autorità competenti (ivi incluse autorità giudiziarie e autorità di vigilanza) anche relativi a procedure e/o procedimenti già intrapresi ma non ancora conclusi alla [inserire data] e qualunque altro atto o determinazione che sia emanato dopo la [inserire data] e che abbia come conseguenza diretta o indiretta la riduzione della durata della Convenzione ovvero l'annullamento, la decadenza, l'inefficacia o comunque la revoca in tutto o in parte della Convenzione e/o di singole disposizioni della stessa.

- **Forma dell'atto:** Trattandosi di una concessione la forma appropriata dovrebbe essere l'atto pubblico. Sugeriamo, pertanto, che le modifiche da effettuarsi vengano formalizzate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al riguardo, si segnalano:
 - (i) la disposizione di cui all'art.13(gg) (*Obblighi della Società*) al contratto di Finanziamento Ponte (*“La Società si obbliga fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito delle Parti Finanziarie nei confronti della Società derivanti dai Documenti Finanziari, a [...] effettuare entro il 31 marzo 2010 un deposito congiunto presso un notaio della Convenzione di Affidamento ovvero entro la stessa data attuare analoga modalità volta a dare forma notarile alla Convenzione di Affidamento e assicurarne la opponibilità ai terzi in forma e sostanza soddisfacente per gli Enti Finanziatori”*),

¹ Come risultante a seguito dell'art. 15 del DL 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009 n. 166.



Allegato A atto n.99 del 07/04/2010

(ii) la disposizione di cui all'articolo 56 (Disposizioni generali) della Convenzione (“*Il presente atto, redatto per scrittura privata, verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986*”)

- **Normativa applicabile:** il testo dovrà essere aggiornato per riflettere l'abrogazione della legge Galli e di altre norme attuative della stessa e l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152/2006.
- **Equilibrio Economico e Finanziario:** si suggerisce, di richiamare il rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario e la relativa procedura di riequilibrio in alcuni articoli della Convenzione, tra i quali:
 - (a) articolo 2.4 (Definizione dell'Affidamento): precisare che la gestione è a rischio e pericolo del Gestore, fermo restando il rispetto dell' Equilibrio Economico e Finanziario;
 - (b) articolo 7 (Progressiva estensione della gestione del servizio in tutto l'ATO) ai paragrafi:
 - 7.2 precisare che il Gestore subentrerà nella gestione delle reti e degli impianti, fermo restando il rispetto dell' Equilibrio Economico e Finanziario; e
 - 7.4 prevedere che il Gestore in seguito all'estensione del Perimetro del Servizio abbia il diritto di ottenere il ristabilimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione.
 - (c) articolo 8 (Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture), inserire il riferimento al rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario nei vari paragrafi ed in particolare:
 - 8.1, in relazione all'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento tecnico ed all'innovazione dei beni e delle opere pubbliche afferenti al Servizio;
 - 8.2, in relazione all'obbligo di messa a disposizione dei beni e delle dotazioni;
 - 8.7, in relazione alla ricognizione circa le caratteristiche e lo stato di consistenza delle opere impianti e canalizzazioni affidate al Gestore;
 - 8.10, in relazione all'impegno del Gestore di adeguare le opere alla normativa in materia tecnica e di sicurezza e di effettuare tutti gli interventi;
 - (d) articolo 9 (Esclusività del Servizio), comma 1;
 - (e) articolo 10 (Responsabilità del Gestore) in relazione all'obbligo del Gestore di rispettare le disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori servizi e forniture, previsto al comma 4.
 - (f) articolo 11 (Assunzione e trattamento del personale), in relazione all'adempimento degli oneri derivanti dalla tutela del personale;
 - (g) articolo 12 (Acquisizione di provviste e materiali di magazzino dagli Enti Locali), comma 2;
 - (h) articolo 14 (Modifica del modello organizzativo), commi 1 e 4;
 - (i) articolo 24 (Obbligo di rispetto e registrazione informatizzata dei Livelli di Servizio), comma 1;



- (j) articolo 25 (Realizzazione del programma degli interventi), comma 1;
- (k) articolo 30 (Riutilizzo delle acque reflue);
- (l) articolo 31 (Risparmio Idrico);
- (m) articolo 35 (Adeguamento a provvedimenti di terzi);
- (n) articolo 38 (Contributo all'Autorità d'Ambito), comma 1

Alternativamente, si può inserire un richiamo *ad hoc* alle citate clausole nell'articolo 20 (Contratti di Finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario).

- **Pianificazione e controllo del processo di coordinamento e integrazione delle gestioni:** all'articolo 13, eliminare comma 6.
- **Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio:** all'articolo 17, comma 4, ultimo comma, sostituire “*salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla Revisione della Tariffa e del Piano d'Ambito, di cui ai successivi articoli 20 e 22*” con “*fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 e 22*”
- **Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune:** all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole “*Comune*” con “*AATO*” e “*soggetto titolare del servizio acquedotto*” con “*Gestore*”. Inoltre al comma 2, aggiungere a fine paragrafo “*fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario) che segue*”.

Questo articolo va comunque rivisto in funzione di quanto viene fatto oggi in relazione alla gestioni della Comuni Riuniti VCO e della Servizi Pubblici Trecatesi.

- **Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario:** in relazione all'articolo 20, si suggerisce di:

- (a) come già anticipato nel paragrafo che precede, creare un collegamento con le disposizioni in cui è richiamato l'articolo 20;
- (b) modificare il primo comma come segue:

Il Gestore trasmetterà preventivamente all'Autorità d'Ambito i Contratti di Finanziamento che intenda concludere al fine di consentire la realizzazione del Piano di Investimenti. Impregiudicata l'esclusiva responsabilità del Gestore, l'Autorità d'Ambito avrà, tra l'altro, facoltà: di richiedere l'inserimento di clausole nei Contratti di Finanziamento volte a subordinare l'erogazione del finanziamento alla periodica verifica della effettiva realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al Piano d'Ambito ed approverà gli elementi che integrano la definizione di Equilibrio Economico e Finanziario e che sono contenuti nei Contratti di Finanziamento.

- (c) al secondo comma:
 - (i) cancellare alla quarta riga la parola “*esclusivamente*”;
 - (ii) dopo “*verificato sulla base*”, sostituire “*del bilancio consolidato del gestore*” con “*delle scritture contabili del Gestore, limitatamente al bilancio consolidato*”;



Allegato A atto n.99 del 07/04/2010

- (iii) alla lettera (a) verificare la correttezza del riferimento al bilancio consolidato nonché dopo le parole "*PST Preventivo*" eliminare la parola "*approvato*";
- (iv) alla lettera (b) eliminare la previsione relativa al rimborso dei costi di *due diligence* all'Autorità d'Ambito, da parte del Gestore;
- (v) alla lettera (c) dopo le parole "*diversi dalla Revisione*" eliminare le parole "*anche straordinaria*" e sostituirle con "*Ordinaria e Straordinaria*"; dopo le parole "*PST Preventivo*" eliminare la parola "*approvato*"; aggiungere come ultimo periodo "*tenendo conto anche dei tempi intercorsi e necessari per completare ed implementare la revisione di cui al presente articolo*".

(d) al terzo comma:

- (i) dopo le parole "*il presente articolo 20 troverà applicazione*" aggiungere "*oltre ove espressamente richiamato, anche*";
- (ii) alla lettera (a) alla fine del periodo aggiungere "*o incrementi fiscali*";
- (iii) inserire le seguenti lettere (l) e (m):

"(l) incremento complessivo dei costi di investimento e manutenzione straordinaria rispetto a quanto preventivato nel Piano d'Ambito o nel PST Preventivo;"

"(m) incrementi relativi agli ammontari dovuti a titolo di rimborso di capitale ed interessi dei mutui degli Enti Locali di cui all'articolo 23 (Rimborso delle rate dei mutui pregressi), che segue.";

- (e) al quarto comma dopo le parole "*alla Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito e/o*" inserire "*del PST Preventivo, e/o*". Nell'ultimo periodo dopo le parole "*si determinerà*" eliminare la parola "*necessariamente*";
- (f) al sesto comma dopo le parole "*rimedi che un*" eliminare la parola "*imprenditore*" e sostituirla con "*operatore di settore*".

• **Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito:** in relazione all'articolo 22, si suggerisce di:

- (a) comma 2, lettera (a) e lettera (b): sostituire "*sull'equilibrio economico finanziario della gestione (minori ricavi e/o maggiori costi e/o ammortamenti)*" con "*Equilibrio Economico Finanziario*";
- (b) comma 2, lettera (a), romanino (iii), ai punti (3) e (4) aggiungere all'inizio "*ammontari*";
- (c) comma 2, lettera (b), romanino (ii), punto (1) sostituire "*i contratti con gli Enti Finanziatori*" con "*la vita media dei finanziamenti attraverso il rimborso anticipato degli stessi in accordo e secondo le modalità previste dai Contratti di Finanziamento*";
- (d) comma 10, lettera c), dopo "*crediti relativi al Servizio*" aggiungere "*e dovrà essere recuperato entro il triennio successivo*"
- (e) comma 16, sostituire "*dolo, negligenza o errore*" con "*dolo o colpa grave*" e dopo le parole "*rimedi che un*" eliminare la parola "*imprenditore*" e sostituirla con "*operatore di settore*".



Allegato A atto n.99 del 07/04/2010

Inoltre si suggerisce di richiamare la Revisione Ordinaria anche all'art. 48 ai fini dell'aggiornamento della Tariffa ivi indicata.

- **Rimborso delle rate dei mutui pregressi:** all'articolo 23, al comma 1, dopo *“Le modalità di rimborso dei suddetti mutui saranno definite dall'AATO, concordemente con il Gestore”*, aggiungere *“secondo quanto previsto nei Contratti di Finanziamento, ed in modo tale da garantire il rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario”*.
- **Restituzione degli impianti all'Autorità d'Ambito:** all'articolo 26:
 - (a) al comma 1 dopo le parole *“Alla scadenza”* si suggerisce di:
 - (A) eliminare le parole *“della presente Convenzione e in caso di”*;
 - (B) aggiungere le parole *“naturale o”*;
 - (b) al comma 1, dopo la parola *“anticipata”* si suggerisce di eliminare le parole *“cessazione dell'affidamento”*;
 - (c) al comma 1, dopo le parole *“per qualsiasi ragione”* si suggerisce di aggiungere le seguenti parole *“della presente Convenzione”*;
 - (d) al comma 1, alla terza riga dopo le parole *“ciò richiesto al”* si suggerisce di eliminare *“gestore subentrante indicato dall'Autorità d'Ambito”* con la definizione di *“Gestore Subentrante”*;
 - (e) al comma 1, sostituire le parole *“le opere, gli impianti”* con *“le opere, le reti, gli impianti e altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari)”*
 - (f) al comma 1, dopo le parole *“e di funzionamento”*, si suggerisce di aggiungere: *“, previo pagamento dell'Indennità di cui all'articolo 49 (Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza) ovvero, a seconda del caso, all'articolo 50 (Riscatto e recesso), che seguono”*;
 - (g) al comma 2, sostituire *“successivo articolo 50”* con *“successivo articolo 49”*.
- **Utilizzo fluenze di acqua pubblica:** all'articolo 32, al comma 4, dopo *“Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del Servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità d'Ambito”* aggiungere *“, salvo il caso in cui tali danni, carenze, oneri siano attribuibili a dolo o colpa dell'Autorità d'Ambito e/o degli Enti Locali (Comuni, Consorzi, Aziende) e/o di altri gestori”*.
- **Contributo all'Autorità d'Ambito:** all'articolo 38 si suggerisce di specificare l'ammontare del contributo, infatti ai sensi del D.lgs n. 152 del 2006 i costi devono essere solo parzialmente coperti dal Gestore.
- **Contributo alle Comunità Montane e Contributo di cooperazione internazionale:** in relazione agli articoli 39 e 40, si segnala che la corresponsione di tali contributi non è prevista dal D.lgs n. 152 del 2006 né è possibile riconoscere tali contributi in tariffa ai sensi del Metodo Normalizzato. In ogni caso introdurre alla fine del primo comma sia dell'articolo 39 che dell'articolo 40 il seguente inciso:

“Le modalità di corresponsione del suddetto contributo saranno definite dall'Autorità d'Ambito concordemente con il Gestore secondo quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e in modo tale da garantire il rispetto l'Equilibrio Economico e Finanziario”.



- **Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Autorità d'Ambito:** all'articolo 43, inserire modifica come segue:

L'opposizione, di cui al comma terzo, che precede, presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'Ambito entro i successivi tre mesi, sarà soggetta, su iniziativa dell'interessato alle procedure di risoluzione delle controversie previste all'articolo 54 (Controversie) della presente Convenzione.

- **Intervento dell'Autorità d'Ambito:** all'articolo 45:

- (a) dopo il primo comma si suggerisce di inserire i seguenti commi:

2. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, la sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora (con copia agli Enti Finanziatori) con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
3. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la sostituzione provvisoria notificando all'Autorità d'Ambito entro il termine di cui sopra e nel rispetto della normativa applicabile, la loro intenzione di intervenire e curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità d'Ambito di tale comunicazione degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la sostituzione provvisoria. Decorso inutilmente i termini, l'Autorità d'Ambito potrà procedere alla sostituzione provvisoria.
4. In ogni caso la sostituzione di cui al presente art. 45, non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore a 180 (centottanta) giorni. Durante tale periodo di sostituzione il Gestore avrà comunque diritto a percepire la Tariffa.

- (b) al nuovo comma 4 (precedentemente comma 2), sostituire "*tale evenienza*" con "*l'evenienza di cui al comma 1 che precedente*".

- **Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali:** all'articolo 46

- (a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

2. Nei casi di cui al comma 1 che precede, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui dal comma 2 al comma 4 dell'art. 45 che precede.

- **Divieto di sub-affidamento:** all'articolo 47, comma 1, dopo la frase "*dal Gestore medesimo*" inserire "*, fatto salvo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di appalti di lavori e servizi*".

- **Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza:** all'articolo 49 si suggerisce di:

- (a) al comma 1, inserire il riferimento alla scadenza "*,naturale o anticipata,*", nonché eliminare l'inciso "*o in caso*" e sostituirlo con il seguente "*,ivi inclusi, senza limitazione, i casi*". Sostituire le parole "*tutte le opere e attrezzature*" con "*le opere, le reti, gli impianti e altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari)*". Inoltre dopo le parole "*devono essere restituite*" eliminare il seguente inciso "*all'Autorità d'Ambito, e/o al/i soggetto/i da questa indicati*" e sostituirlo con il seguente "*Gestore Subentrante*";



Allegato A atto n.99 del 07/04/2010

- (b) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con *“Resta in teso che su tali opere, impianti ed attrezzature sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria e/o miglioria seguono la disciplina di cui al successivo comma 2 e per esse il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario”*;
- (c) al comma 2 eliminare il riferimento a *"all'Autorità d'Ambito, e/o al/i soggetto/i da questa indicati"* e sostituirlo con il riferimento a *"Gestore Subentrante"*. Inoltre all'interno del secondo comma i termini indennità e servizio devono essere utilizzati in lettera maiuscola in quanto termini definiti;
- (d) al comma 2, sostituire *“al valore netto contabile delle opere (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzate e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio”* con *“al valore netto contabile delle opere, degli impianti, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari) realizzate e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio”*
- (e) al comma 3 il riferimento al *"Database Libro dei Cespiti"* dovrebbe essere sostituito con il seguente inciso *"Libro Cespiti Informatizzato e dalle scritture contabili"*
- (f) al comma 5:
 - (a) aggiungere il riferimento alla scadenza *“naturale o anticipata”* della Convenzione;
 - (b) all'ultimo periodo dopo *“all'integrale adempimento da parte del Gestore Subentrante”* aggiungere *“e dell'Autorità d'Ambito”* ed aggiungere il richiamo *“rispettivamente”* agli obblighi di cui al comma 6 ed al *“comma 7”* dello stesso articolo 49;
- (g) al comma 6 si segnala la necessità di prevedere che l'Indennità sia incassata dal Gestore. Nell'ultimo periodo si suggerisce di sostituire l'inciso *"risoluzione o di recesso"* con il seguente *"scadenza anticipata"*;
- (h) al comma 7, sostituire *“obbligo di fideiussione per un importo adeguato, concordato con il Gestore”* con *“obbligo di fideiussione di importo e forma di gradimento del Gestore”*
- (i) Si suggerisce, infine, di sostituire integralmente il comma 9, con il seguente:

9. L'Indennità di cui al comma 2 che precede, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori ed è indisponibile da parte del Gestore fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

- Inserire un nuovo comma 10 come segue:

10. L'Autorità prende atto ed accetta che troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 19, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed i privilegi di legge in esse previste in favore degli Enti Finanziatori, ivi inclusa la garanzia in solido dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali che ne fanno parte del debito residuo degli Enti Finanziatori fino all'individuazione del Gestore Subentrante.

- **Riscatto e Recesso:** all'articolo 50, si suggerisce, con riferimento:

- (a) Di rinominare l'articolo *“Revoca e Recesso”*;



- (b) di sostituire il comma 1 come segue

1. Le Parti prendono atto che la normativa in ordine al riscatto richiamata nella Convenzione non è più applicabile al caso di specie e pertanto la relativa regolamentazione avverrà procedendo all'applicazione dell'articolo 158 del D.Lgs. n. 163/2006) in materia di revoca per motivi di pubblico interesse. In caso di revoca ai sensi del presente articolo 50 (Revoca e recesso), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 53(B) (Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito) che segue.

- (c) eliminare i commi 2, 3, 4, 5, e 6

- (d) al settimo comma, di sostituire la parola "*principi*" con "*le disposizioni*";

- (e) alla fine dell'ottavo comma, di eliminare le parole "*che potesse avvenire in futuro a qualunque titolo*" e di sostituirle con le seguenti "*ai sensi del presente articolo 50 (Revocao e recesso)*".

• **Cauzione e sanzioni pecuniarie:** all'articolo 51,

- (a) primo comma: aggiungere alla fine "*e deve essere emessa per un importo calcolato ai sensi della delibera dell'Autorità d'Ambito n.35 del 21 dicembre 2007*"

- (b) secondo comma: modificare come segue

Il Gestore si doterà di idonee coperture assicurative (tenute in considerazione le condizioni di mercato di volta in volta applicabili) tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali.

- (c) inserire un terzo e quarto comma come segue:

- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l'importo complessivo dei premi assicurativi relativi alle polizze assicurative di cui al punto 2 che precede, rivalutato come previsto nelle relative polizze, in qualunque momento durante il periodo di durata della presente Convenzione, aumentasse di oltre il [20]% rispetto all'importo complessivo dei premi assicurativi indicato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore avrà titolo per richiedere all'Autorità d'Ambito l'attivazione della procedura di riequilibrio di cui all'articolo 20 della presente Convenzione.
- 4) Le parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a cooperare al fine di definire tempestivamente ed al meglio con le relative compagnie assicurative eventuali sinistri che dovessero verificarsi durante il periodo di durata della presente Convenzione.

• **Penalità:** si suggerisce quanto segue:

- (a) aggiungere alla fine del comma 2 "*e purché la violazione sia sempre riconducibile a dolo o colpa grave del Gestore*";

- (b) inserire, al comma 9 primo paragrafo "*con copia agli Enti Finanziatori*".

• **Risoluzione per colpa del Gestore:** all'articolo 53(A)

- (a) al comma 1 il riferimento alla condizione risolutiva relativa alla dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali potrebbe essere in contrasto con la norma di



Allegato A atto n.99 del 07/04/2010

cui all'articolo 72, comma 6 del R.D n. 267/1942 che prevede l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento;

- (b) al comma 2 specificare "*imputabile a colpa grave o dolo del Gestore*";
- (c) al comma 5 modificare l'ultimo paragrafo come segue "*Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono nonché l'ulteriore termine di cui al presente comma 5*".

• **Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito:** all'articolo 53(B) si suggerisce :

- (a) alla lettera (a) di eliminare il riferimento all'Autorità d'Ambito;
- (b) alla lettera (b) di eliminare l'inciso "*anche a titolo temporaneo o parziale*";
- (c) alla lettera (b), dopo le parole "*della Indennità*" inserire "*, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 49 (Riconsegna delle opere ed indennità alla scadenza),*"
- (d) alla lettera (b) chiarire che resta, in ogni caso, applicabile la disciplina dell'art. 158 (Risoluzione) del D.Lgs. 163 del 2006 e che quindi nel caso in cui la risoluzione anticipata della Convenzione non sia attribuibile al Gestore, prevedere che alla somma determinata ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione siano aggiunti:
 - (i) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione e
 - (ii) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) dell'art. 158 (Risoluzione) primo comma del D. Lgs. 163 del 2006.

• **Clausola compromissoria:** con riferimento all'articolo 54,

- (i) si segnala la necessità di eliminare qualsiasi riferimento al ricorso all'arbitrato in quanto tali disposizioni sarebbero prive di efficacia ai sensi dell'articolo 86 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, e si suggerisce di mantenere il riferimento alla sola competenza del Tribunale, pertanto si suggerisce di eliminare i commi 2, 3, 4 e 5;
- (ii) al comma 1, dopo le parole "*non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione*" eliminare le parole "*secondo le modalità ed indicazioni dell'Autorità d'Ambito*" e sostituirle con le seguenti "*ai sensi della presente Convenzione e di quanto di seguito previsto*";
- (iii) inserire un nuovo comma 2 come segue:

2. Le Parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la relativa controversia sarà deferita al foro di Novara.

• **Cessione / pegno di crediti:** all'articolo 55 si suggerisce di modificare il comma 1 come segue:

1. Le parti convengono che è ammessa, la cessione da parte del Gestore in tutto o in parte agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della presente Convenzione e l'Autorità d'Ambito approva sin d'ora tale cessione ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione.



Allegato A atto n.99 del 07/04/2010

- **Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale:** all'articolo 58,
 - (a) al comma 1, dopo le parole "*espressamente che*" si suggerisce di eliminare le seguenti parole "*verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole all'Autorità d'Ambito, agli Enti locali, ed agli Utenti ad insindacabile giudizio dell'Autorità d'Ambito medesima*" e sostituirle con le seguenti "*le disposizioni del presente atto prevarranno*";
 - (b) inserire un nuovo comma 2 come segue:

2. Qualora una o più clausole dovessero risultare nulle e/o annullabili e/o illegittime per qualunque motivo ivi incluso, senza limitazione, il verificarsi di un Mutamento Normativo, fermo restando l'imprescindibile applicabilità del dettato normativo, le stesse non renderanno invalida la Convenzione nella sua interezza (ove non altrimenti ed espressamente disposto dalla legge). In ogni caso, le Parti si impegnano fin d'ora a sostituire prontamente le clausole in questione nel rispetto dell'attuale sinallagma contrattuale e, comunque, in conformità con l'equilibrio negoziale complessivo della Convenzione ivi incluso il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario. In caso di mancato accordo tra le Parti entro il termine di 30 giorni lavorativi dal verificarsi della causa che ha determinato la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità di una o più clausole della Convenzione, le Parti concordano ora per allora di deferire la decisione circa il testo delle clausole da sostituire ad un terzo in qualità di arbitratore, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Novara entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta di qualunque delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, secondo comma del codice civile.
- **Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità d'Ambito:** all'articolo 59, comma 1, inserire alla fine della comma "*eccetto in caso di dolo o colpa di tali soggetti*".
- **Modifiche statutarie del Gestore:** all'articolo 60, comma 1, sostituire "*posti alla base del presente provvedimento*" con "*posti alla base dell'affidamento di cui alla presente Convenzione*". Alla fine del comma, aggiungere "*Decorsi 30 (trenta) giorni da ogni comunicazione all'Autorità d'Ambito di cui al presente paragrafo (1), in caso di mancato riscontro da parte della stessa, tali modifiche si riterranno accettate*".

Si segnala che l'esercizio delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:

- Art. 8.2 e art. 8.3 ("*Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture*")
- Art. 14.1 e 14.4 ("*Modifica del Modello organizzativo*")
- Art. 18 comma 3 ("*Quota di tariffa per le aree di salvaguardia*")

saranno incluse tra le cd "Facoltà riservate" degli Enti Finanziatori nei Contratti di Finanziamento a lungo termine, e pertanto l'esercizio di tali disposizioni avverrà previo il consenso scritto degli Enti Finanziatori.